Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 4 ottobre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 . Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955, n. 864.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine della Navicella, in località Ridotto Madonna del comune di Chioggia (Venezia).

N. 864. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chioggia in data 25 giugno 1954, integrato con due postille del 25 settembre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine della Navicella, in località Ridotto Madonna del comune di Chioggia (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 208. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955, n. 865.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Lorenzo, nel comune di Vasto (Chieti).

N. 865. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chieti in data 1° agosto 1954, integrato con due dichiarazioni 17 gennaio e 2 aprile 1955, relativo all'erezione della parrocchia di San Lorenzo nel comune di Vasto (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 207. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955, n. 866.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Immacolatine, con sede e Casa generalizia in Alessandria.

N. 866. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene, riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Immacolatine, con sede e Casa generalizia in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 205. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1955, n. 867.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Direzione didattica di Voghera (Pavia).

N. 867. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Direzione didattica di Voghera (Pavia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 200. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1955.

Nomina della Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 ed 8 della legge 16 giugno 1939, n. 942, concernente modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1946, n. 93, che detta norme per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1951, n. 410439, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1951, registro Finanze n. 29, foglio n. 196, col quale è stata costituita la Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali anzidetti;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1953, numero 415603, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1954, registro Finanze n. 3, foglio n. 11, col quale si provvede alla sostituzione del presidente della Commissione anzidetta col dott. Benedetto Bernardinetti, direttore generale delle Imposte dirette;

Considerato che il dott. Pasquale Spinelli, ispettore generale della Direzione generale delle imposte dirette è stato collocato a riposo e che, cessando di far parte, per tale motivo, della Commissione anzidetta, occorre procedere alla integrazione della stessa con la nomina di altro membro;

Considerato che con la nomina fatta col presente decreto del dott. Giuseppe Sesta, capo sezione della Direzione generale delle imposte dirette, a membro effettivo occorre procedere alla sua sostituzione come segretario della Commissione;

Considerata la opportunità, nell'interesse del servizio, di procedere alla nomina di altro segretario, oltre quello nominato in sostituzione del dott. Sesta;

Considerata la necessità di coordinare in unico testo la nomina dei membri e dei segretari della Commissione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, istituita presso la Direzione generale delle imposte dirette, in applicazione degli articoli 6 ed 8 della legge 16 giugno 1939, n. 942, e dell'art. 12 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718, è così costituita:

Presidente:

Bernardinetti dott. Benedetto, direttore generale delle Imposte dirette.

Membri effettivi:

Simoncini dott. Guido, direttore capo divisione della Direzione generale delle imposte dirette;

Sesta dott. Giuseppe, capo sezione della Direzione generale delle imposte dirette;

Mancini Pietro, rappresentante degli esattori delle imposte dirette;

Barrabini avv. Gaetano, rappresentante dei lavoratori dipendenti dagli esattori delle imposte dirette.

Membri supplenti:

Motto dott. Aldo, capo sezione della Direzione generale delle imposte dirette;

Sodaro dott. Antonino, capo sezione della Direzione generale delle imposte dirette;

Silvestrini dott. Elio, rappresentante degli esattori delle imposte dirette;

Malanotte Piero, rappresentante dei lavoratori dipendenti dagli esattori delle imposte dirette.

Art. 2.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate a turno dai sigg. Paparelli dott. Ugo e Camponi dottor Giuseppe, consiglieri della Direzione generale delle imposte dirette, nonchè dal dott. Alfredo Vigiano, vice segretario della Direzione generale delle imposte dirette.

Roma, addì 27 agosto 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1955
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 390. — BENNATI

(5161)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ruoli di anzianità

A norma dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, secondo la situazione al 1° gennaio 1955.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(5143)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica di Pratica di Mare

Con decreto Presidenziale 21 giugno 1955, registrato dalla Corte dei conti il 6 agosto 1955 al registro n. 14, foglio n. 97, è stato costituito il Consorzio di bonifica di Pratica di Mare.

(5140)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Velletri, località Lazzaria (Roma), della estensione di ettari 400 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud: direttissima Roma-Napoli;

ovest: fosso di Presciano;

nord: colli della Parata delimitata con staccionata e filo spinato;

est: fosso dei Monaci.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Asciano (Siena), della estensione di ettari 600 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada Asciano-Vescona, dal Cimitero presso il fiume Ombrone, fino al podere Fontanelle; dal podere Fontanelle per Calceno; da qui al podere Casalciccia e Crofeno e da qui lungo la strada provinciale proveniente da Monte SS. Marie per Asciano fino al cimitero di Asciano.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Pienza (Siena), dell'estensione di ettari 400 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: podere Pratolino, quota 336, fosso Rigo, quota 285, fosso Sambuco, quota 297, quote 348, 349, 310; podere Casale, fonte sul fosso Rigo, strada provinciale fino a quota 238, podere Bandita, podere Pratolino.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Notaresco (Teramo), dell'estensione di ettari 1011, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada provinciale Colleurania-Castellalto-Roseto; strada comunale Capracchia-Guardia Vomano; strada comunale per Guardia Vomano; strada provinciale Atri-Notaresco-Stazione Notaresco.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Tossicia (Teramo), dell'estensione di ettari 840, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: Tossicia, bivio Chiarino-strada della Collina San Giovanni, fosso Valloni, strada provinciale del Vomano, fosso Canale, strada provinciale Montorio, bivio Azzinano, rotabile Aquilano, Aquilano, strada comunale Corelli, Flamignano, Tozzanella, strada rotabile per Tossicia.

(5125)

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Palestrina e Castel San Pietro Romano (Roma), dell'estensione di ettari 440, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: chiesetta della Madonna di Castel San Pietro sulla strada provinciale Palestrina-Capranica; via provinciale che porta a Capranica fino all'incrocio con la mulattiera per Poli (lungo la Val Pantana) fino al bivio della strada vicinale di Monte Pennacchio; strada di Monte Pennacchio fino al confine con Poli; strada vicinale che separa il territorio di Poli da quello di Castel San Pietro che, passando per Valle Corvia, si riunisce in colle Campanile alla via della Lungarella; strada detta della Lungarella fino all'incrocio con la via di Castruccio; strada di Castruccio fino alla « Calatora detta di Morbo »; da qui strada vicinale fino alla fontana della Buliga; dalla fontana della Buliga strada vicinale che passa per « Noce e Donna » fino alla pedemontana per Palestrina; detta pedemontana fino al fosso di Varoncio; fosso di Varoncio fino al formale del Monte; da qui strada comunale fino alla chiesetta della Madonna di Castel San Pietro.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Fiano Romano (Roma), dell'estensione di ettari 400 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dal traghetto sul fiume Tevere, località Porto, strada mulattiera della Barca che conduce a Fiano Romano fino al confine di Angelani Zeffirino; e da qui prosegue fino alla strada mulattiera che conduce a Marta Caterina; staccionata che recinge la proprietà di Pessola Aristide e Pancalozzi Olindo fino alla strada di San Sebastiano; detto stradone fino all'incrocio della Pietrara; da qui riprende stradone che conduce a Procoio fino alla località Ulivelle; indi Maceria tra quest'ultima località e Calcarole fino al fiume Tevere; segue la forma che divide Calcarole e Piantate; da qui sponda del Tevere fino al traghetto.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Castelmadama (Roma), della estensione di ettari 600, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: partendo dal bivio di Castelmadama e seguendo la via provinciale Empolitana e arrivando alla località Ponte di Santa Cecilia e di qui piegando a sinistra per la località Fonte dell'Oro si segue la carrareccia di detta località per arrivare al confine dei comuni di Castelmadama-Sambuci e risalendo a sinistra per detto confine si arriva alla località Tre Fonti e da questa località scendendo in basso lungo la carrareccia di Colletteri-Cese-Colubro-Coste si torna al punto di partenza.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Segni (Roma), della estensione di ettari 720 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: partendo dalla strada S. Termine dall'incrocio con la strada comunale La Macchia e procedendo verso il nord-est, si arriva all'angolo della strada di Acqua Viva, di dove si procede per la via Traversa e andando verso nord-ovest si giunge in località La Torretta, da qui si scende alla Cisternola e ancora verso sud fino al confine con Le Scale; da questo punto si procede in linea retta verso ovest fino al bivio tra le strade comunali Cavalli e Scalelle; da detto bivio si procede verso sud-ovest lungo la strada vicinale dell'Accortatora Saciana, fino alla strada comunale La Macchia che riporta al punto di partenza.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Monteriggioni, località Uopini (Siena), dell'estensione di ettari 1200 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud: da quota 334 presso Fontebecchi, strada statale n. 2 (via Cassia) toccando Tognazza, S. Martini, Fornacelle, il Ceppo fino a raggiungere il bivio della strada per il Poggiolo a quota 295;

ovest: da quota 295 strada comunale fino alla frazione del Poggiolo e oltrepassando tale località fino a quota 277;

nord: da quota 277 strada proveniente dal Poggiolo, toccando quota 231 e giungendo fino a località Badesse; da qui strada per Uopini per circa 100 metri; indi una strada campestre fino ad incontrare la ferrovia Siena-Poggibonsi che la traversa, indi torrente Staggia per un certo tratto fino a trovare altra strada campestre che segue fino a quota 251 e poi fino a quota 292; di qui strada comunale che conduce a Badesse fino a quota 330;

est: da quota 330 tale strada toccando il podere Poggiarello, Casa Olmo, Colombaio, Casalpiano, quota 367, fino al podere Cancelli e da qui fino a quota 287 e quindi al Cimitero di Uopini per poi tornare al punto di partenza.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Asciano, località Mezzavia (Siena), dell'estensione di ettari 565 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: linea dalla località Leonina alla località Mucigliani (gli abitati delle due località esclusi);

est: strada da Mucigliani al bivio per Asciano e da tale bivio strada per Asciano fino al podere Casanova;

sud: dal podere Casanova bosco Val di Lama, fino presso il podere Ristoro;

ovest: dal punto predetto al podere Ristoro e da qui linea fino a 300 metri circa prima di Leonina, sulla strada campestre Ferrale-Leonina e da tale punto a Leonina stessa.

(5121)

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Montorio al Vomano (Teramo), dell'estensione di ettari 1900, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: bivio Santa Croce; fiume Vomano; ponte della Madonna; strada nazionale; fosso San Lorenzo; villa Brozzi; colle dell'Asino; Case Pigliacelli; colle Alto; fosso Alta Villa; bivio Santa Croce.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Arsita (Teramo), dell'estensione di ettari 350, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: fosso Malepasso; fiume Fino; fosso Rio e confine territorio di Castelli.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Campli (Teramo), dell'estensione di ettari 672, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: fosso Siccagno;

est: strada Castelnuovo-Paduli-Colle Santa Maria;

sud: confine intercomunale con il comune di Teramo;

ovest: strada statale Teramo-Ascoli.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Castelli (Teramo), della estensione di ettari 730, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: Leomogna, strada comunale Mulino Rosa fino a Colledoro; strada comunale Fonte Acquaviva fino al Cerchiola; torrente Cerchiola fino alla strada vicinale Simonetti; strada vicinale Simonetti, fino al Piano della Posta; strada vicinale Marconegna; strada comunale Marconegna; strada comunale da Marese a Marconegna fino all'incrocio con la strada delle Piane (S. del Ruzzo); dal S. del Ruzzo alla sorgente del rio Pidocchio; rio Pidocchio fino al torrente Leomogna.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Colonnella (Teramo), della estensione di ettari 2800, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: confine del comune di Controguerra, da Valle Cupa fino al fosso Reomoro; fosso Reomoro fino alla strada traversa di Colonnella; dal punto suddetto fino al torrente Vibrata; torrente Vibrata fino al mare; fiume Tronto, dal confine di Controguerra fino alla strada statale n. 16; strada statale n. 16, dal ponte sul fiume Tronto, fino al tratturo Gigliucci; tratturo Gigliucci dalla strada statale n. 16 al mare.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Teramo, dell'estensione di ettari 576, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: fiume Tordino, dal ponte di Porta Romana al ponte della Ramiera, presso Villa Butteri; dal ponte della Ramiera lungo la strada comunale per Rocciano, toccando l'incrocio della strada statale n. 80 e proseguendo verso Rocciano e colle Rocciano; dal colle Rocciano, in prossimità della cresta denominata colle Pizzuto e colle Izzone, fino al ricongiungimento con la strada statale n. 80 nei pressi di Porta Romana.

(5124)

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Cengio (Savona), dell'estensione di ettari 425, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: mulattiera fondo valle che congiunge il ritano del Rosso con quota 645;

est: mulattiera da quota 645, cascina Marchetta, Rocchetta di Cengio, strada comunale Rocchetta di Cengio-Cengio Bormida;

sud: strada comunale Cengio Bormida-Montaldo;

ovest: ritano Parasacco e ritano del Rosso.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Atri (Teramo), della estensione di ettari 1050, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: strada provinciale per Notaresco fino al bivio di Santa Margherita; strada provinciale per Scerne fino a Casoli di Atri; strada comunale San Mariano; fosso della Reilla; fosso Pacchione fino al congiungimento con la strada provinciale per Notaresco.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Zagarolo e Gallicano (Roma), della estensione di ettari 400, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dal bivio della strada provinciale di Zagarolo-Gallicano, via provinciale Maremmana Inferiore; da qui arriva alla località Mole di Panci e a monte segue la carraia Molino Panci; ancora verso Grotta dell'Acqua segue la mulattiera Collacchio, fino al Cimitero di Gallicano, per congiungersi alla strada bivio Gallicano-Zagarolo.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Arcinazzo Romano, località Monte Altuino (Roma), dell'estensione di ettari 460 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dall'incrocio del fosso «Rossanghero» con la strada carrozzabile che conduce agli altipiani di Arcinazzo, linea dei pali di ferro della corrente elettrica parallela alla suddetta strada e confinante con il bosco comunale di Arcinazzo, fino all'Aia di Santa Maria (Caserta) sul Monte Porcello.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Civitavecchia ed Allumiere (Roma), dell'estensione di ettari 1200 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: Colle dell'Argento; Prato Lungo; Bietolano, Argentella; Quarantotto; Quarticciolo;

est: Maggiorana; fosso di Freddura; Prato Cipolloso;

sud: Cese e Ortaccio; Mandrione;

ovest: crinale spartiacque dell'Argento, Monte Paradiso e delle colline dell'Argento.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo), dell'estensione di ettari 1471, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale Colle Patito; strada comunale San Rocco; strada provinciale R. Specola;

est: strada statale Adriatica n. 16 e strada provinciale R. Specola;

sud: strada statale n. 150 Roseto-Montorio;

ovest: confine comune di Morrodoro.

(5123)

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Casole d'Elsa, località Rufena (Siena), della estensione di ettari 570 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ovest: dal bivio per Le Beringhe presso quota 265 strada che porta a Casole d'Elsa fino a quota 358;

sud: da quota 358 strada campestre che conduce a Casetta presso quota 252 e fino al podere Serre di Sotto; da qui fino ad incontrare il torrente Senna;

est: torrente Senna toccando quote 201 e 196 fino al punto in cui incrocia la strada campestre che conduce al podere Porciglia; tale strada toccante quote 199, 238, il podere Le Porciglia e altre;

nord: tale strada campestre toccando Poggio di Caio a quota 291 fino al bivio strada per le Beringhe.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di San Gimignano, località Ciliegeta (Siena), della estensione di ettari 480 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

est: dalla Villa Piano, presso quota 299, strada che conduce a San Gimignano toccando quote 196, 223, 238, 192, fino nei pressi del podere Polveraia; da qui ancora tale strada fino ad incontrare quella campestre che conduce al podere Poggio ai Colli;

nord: dal bivio strada per il podere Poggio ai Colli, strada campestre fino ad incontrare un piccolo fosso; da qui prosegue fino a raggiungere una nuova strada campestre che segue fino a Poggio Secco e da qui fino alla località Pescille e a quota 331 dove incontra la strada proveniente da San Donato;

ovest: da quota 331 strada fino a San Donato e prosegue per questa toccando quote 349, 347, 352, fino al bivio per Ranza; da qui continua seguendo ancora la strada fino al bivio per Cinciano;

sud: da tale bivio strada che porta a Cinciano toccando quote 321, 312, fino ad incontrare i punti di partenza presso Villa Piano.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Altare (Savona), dell'estensione di ettari 309, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: dal ponte della Volta sul Bormida, casa Baiza, casa Teccio;

est: casa Teccio, casa Colletta, casa Il Monte;

sud: casa Il Monte, mulattiera fino al Cimitero di Altare;

ovest: Cimitero di Altare, strada statale n. 29 fino al ponte della Volta.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Cairo Montenotte, località Madonna del Bosco (Savona), dell'estensione di ettari 550, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: ritano e mulattiera Ciapin;

est: rio Fonga e mulattiera Loppa;

sud: mulattiera Chiappairole e mulattiera Bogliola;

ovest: ferrovia San Giuseppe-Acqui e fiume Bormida.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Noli (Savona), dell'estensione di ettari 300, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale Noli-Varigotti, bosco Tannini;

est: strada vicinale Voze, Semaforo, Magrino, Piano del Ferro;

sud: strada vicinale Piniera, San Michele, rio San Michele, strada Acquaviva;

ovest: bosco del Perasso, strada vicinale Rocca della Volpe, rio della Limonetta.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Vendone, Onzo ed Arnasco (Savona), dell'estensione di ettari 774, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: confine con la provincia di Imperia; strada campestre per monte Cucco, monte Nero, rio Giaia, confine con il comune di Castelbianco;

est: rio Orti, rio San Martino, rio Pescio;

sud: mulattiera Colla, strada Campasso, strada Ciansin, strada Mori, strada per Castellino, Cianà, Roccadallo, Vigne, Rocche Armerutte, Banchetti, rio Carbonare, strada per colle di Onzo, Sambughetti, Menozzo, rio Cornareo;

ovest: rio Cornareo, confine con la provincia di Imperia.

(5122)

Divieto di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Roma, dell'estensione di ettari 400 circa, compresa nel comune di Monte Flavio, delimitata dai seguenti confini:

nord: dalla mulattiera che parte dalla strada rotabile che da Monte Flavio conduce a Cerreto Piano, raggiunge i colli delle Mandrie e la mulattiera di Montefalco;

est: dalla rotabile che da Monte Flavio porta a Monte La Guardia, deviando in località Forcella, per imboccare la mulattiera che scende al fosso del Pennese, seguendo questo fino ad incontrare il torrente Casoni;

sud: dal torrente Casoni fino al fosso di Valle delle Capanne;

ovest: dal fosso di Valle delle Capanne e Valle delle Mandrie fino ad incontrarsi con la mulattiera di Montefalco.

(5120)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, dell'estensione di ettari 350, compresa nel comune di Cittareale, delimitata dai seguenti confini:

dal bivio Salaria per la frazione Santa Croce di Cittareale, prosegue per la Salaria fino in località Pallottini (Ciacca Bisaca), imbocca la strada comunale che, attraversando il fiume Velino, raggiunge il paese di Marianitto; prosegue la mulattiera per il paese di Verrino, comune di Monte Reale; da qui segue il confine territoriale col Comune ora detto fino ad incontrare il fosso Vallone che conduce alla frazione di Santa Croce, punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, dell'estensione di ettari 750, compresa nel comune di Leonessa, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale dal ponte sul bivio per Vallelunga, da quota 879 fino all'incontro con la frazione di Volciano;

est: strada comunale che dalla frazione di Volciano per Viesci e Cumalata conduce sulla strada provinciale in località Albaneto;

sud: strada provinciale da Albaneto a quota 1050 fino a quota 970;

ovest: strada provinciale da quota 965 fino al bivio in località Moletta e quindi proseguimento con l'altra strada provinciale fino al ponte sul bivio per Vallelunga.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, dell'estensione di ettari 305, compresa nel comune di Torricella in Sabina, delimitata dai seguenti confini:

strada Salaria Rieti-Roma, dal bivio per Belmonte in Sabina e Roccasinibalda segue la Salaria fino al km. 13,500 e precisamente fino al ponticello indicato con il numero XI; dal sottostante fossato segue il suo corso fino alla confluenza con il torrente Ariana; segue il corso di detto torrente fino al ponte sito al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, dell'estensione di ettari 386, compresa nel comune di Gasperia, delimitata dai seguenti confini:

bivio di Roccantica fino al confine intercomunale Gasperia-Roccantica; proseguendo lungo il confine intercomunale Gasperia-Roccantica fino al fossetto Colle Perrini; seguendo il fossetto fino alla stradetta che conduce alla strada della macchia Rotondella; percorrendo la strada Rotondella fino alla strada per Iampozzillo; percorrendo sempre detta strada fino alla strada della Pianozza; percorrendo la strada della Pianozza fino al confine tra Mattiangeli Vincenzo e Mattiangeli Angelo; percorrendo detto confine fino alla strada Cucumella; percorrendo la strada Cucumella fino alla strada provinciale Finocchietto; percorrendo detta strada fino al fosso di Valle Cerese; risalendo lungo il fosso fino a raggiungere il confine che divide la proprietà comunale da quella dei privati e la strada di Valle Cerese; fatto un breve tratto di strada di Valle Cerese riprende il confine che divide la proprietà comunale dai privati fino alla strada che scende dalla Morra; percorrendo detta strada fino alla caprareccia Lelli Giuseppe; dalla caprareccia percorrendo il confine Lelli Giuseppe-Massoli Mariano fino a raggiungere la stradetta detta di Atticcione; percorrendo questa fino a raggiungere la strada provinciale Finocchietto; percorrendo detta strada fino al bivio di Roccantica, punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, dell'estensione di ettari 1044 compresa nel comune di Longone Sabino, delimitata dai seguenti confini:

dal ponte Mercatello sul fiume Turano, risale la strada provinciale per Longone Sabino fino al bivio per casale Vagli-Conventino; prosegue quindi per la mulattiera per Vaccareccia (bivio), indi per casali Valentini-San Silvestro (bivio) per casale Fiorini-casale Benedetti-casale Campore e Laghetto fino ad incontrare la passerella sul fiume Turano; segue il corso di tale fiume fino al ponte Mercatello.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, dell'estensione di ettari 550, compresa nel comune di Cittaducale, delimitata dai seguenti confini:

nord: proprietà del comune di Castel Sant'Angelo;
sud: strada nazionale e strada comunale dei Cesoni;
est: strada vicinale dei Cesoni;
ovest: strada comunale di Petescia e fosso delle Valli.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, dell'estensione di ettari 385, compresa nel comune di Pescorocchiano, delimitata dai seguenti confini:

dal bivio stradale per Campolano, segue la strada fino a detto paese, indi per la mulattiera per Rocca Berarda-Colle di Pace-Casa Olivieri-Colle della Baronia, prosegue fino al bivio stradale per Campolano-Fiumata-Vallececa, punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, dell'estensione di ettari 410, compresa nel comune di Petrella Salto, delimitata dai seguenti confini

strada Cicolana per Petrella Salto-Fiamignano; dal ponte n. 78 prosegue per la strada provinciale Cicolana alta fino al ponte n. 90 (immediate vicinanze della frazione Colle della Sponga); segue il corso del sottostante fosso fino alla frazione di Borgo San Pietro (escluso il cimitero); segue la strada Cicolana bassa fino al ponte in ferro; risale il fosso della Moletta fino al ponte n. 78 sulla citata strada Cicolana per Petrella Salto, punto di partenza.

(5084)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Gazzola e Travo, località Croara (Piacenza), dell'estensione di ettari 380 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 luglio 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Gignese ed Armeno (Novara), dell'estensione di ettari 327, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Cameri e Bellinzago (Novara), dell'estensione di ettari 482, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 novembre 1951, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Codigoro (Ferrara), dell'estensione di ettari 656 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Boara Pisana e Stanghella (Padova), dell'estensione di ettari 434, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 gennaio 1951, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1957.

La zona di ripopolamento e cattura di Este ed Ospedaletto Euganeo (Padova), dell'estensione di ettari 381 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 23 febbraio 1949, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

(5066)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Finale Ligure, località Varigotti (Savona), dell'estensione di ettari 350, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° luglio 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Roseto degli Abruzzi (Teramo), della estensione di ettari 797 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 settembre 1953, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Teramo, località Coste Sant'Agostino, della estensione di ettari 1110, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 23 giugno 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Vallinfreda (Roma), della estensione di ettari 360 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 giugno 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Subiaco e Jenne (Roma), dell'estensione di ettari 1200 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 giugno 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Riano (Roma), della estensione di ettari 850, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 5 giugno 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Roma, località Cacciarella, dell'estensione di ettari 500 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 giugno 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

La zona di ripopolamento e cattura di Poggibonsi (Siena), della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 4 agosto 1954, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958.

(5126)

Riduzione di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La superficie della zona di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma), di cui ai decreti Ministeriali 16 giugno 1953 e 30 maggio 1954, viene ridotta da ettari 995 ad ettari 955. Detta zona resta così delimitata:

nord: sponda destra del torrente Stirone, da Cà Laurano alla via Emilia;

est: ferrovia Fidenza-Salsomaggiore fino a Case Pomasso, indi strada statale Fidenza-Salsomaggiore;

sud-ovest: strada comunale che, partendo dalla strada di cui sopra, per Zanina e Pizzo interseca la ferrovia Fidenza-Salsomaggiore per congiungersi con la strada statale Salsomaggiore-Fidenza in località Villa Orlandi;

nord-est: strada della Lodesana; ad est ancora la strada Fidenza-Tabiano;

ovest: ancora strada Fidenza-Salsomaggiore fino all'osteria della Ghiara e di qui strada vicinale degli Oppi, fino al torrente Stirone.

(5165)

Rinnovo e permuta di fondi di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Salsomaggiore (Parma), di cui al decreto Ministeriale 31 luglio 1952, viene rinnovata fino al 30 giugno 1958. Detta zona, a seguito della permuta di fondi, resta così delimitata:

ovest: strada provinciale per Pellegrino con inizio dalla lavanderia Ferrari fino all'osteria di Piedivia;

sud e *sud-ovest*: dall'osteria di Piedivia, strada comunale fino a San Vittore (osteria Peracchi);

est e *nord-est*: dall'osteria Peracchi, proseguendo lungo il rio Gisolo per risalire in linea retta dal fondo « Casa Ardrisi » alla Carpanaccia; da qui attraversando il monte Termolazzo fino ai confini del fondo « Torrette » e cioè lavanderia Ferrari.

La superficie della zona medesima è di ettari 430.

(5168)

Rinnovo ed ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Legnago e Cerea (Verona), di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1952, dell'estensione di ettari 886 circa, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958, ed ampliata, su fondi contigui, della superficie di ettari 122, assumendo l'estensione complessiva di ettari 1008 circa. Detta zona resta così delimitata.

Confini:

nord: ferrovia Ostiglia-Legnago;

est: ferrovia Ostiglia-Legnago; strada comunale Rampin; scolo Lavigno; scolo Focchiara;

sud: scolo Focchiara; fosso Scalvin; canale Idrovora; scolo Idrovora;

ovest: scolo Molini; naviglio Bussè fino alla ferrovia Ostiglia-Legnago.

(5167)

Rinnovo e riduzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Catanzaro e Borgia (Catanzaro), di cui al decreto Ministeriale 25 giugno 1952, della estensione di ettari 1110, viene rinnovata fino al 30 giugno 1958, limitatamente ai fondi della superficie di ettari 910, delimitati dai seguenti confini:

partendo dalla strada provinciale Roccelletta-Borgia e precisamente dall'angolo della Fiumarella di Borgia, segue tale strada fino alla località Girella e fino a raggiungere la strada mulattiera Varrea; segue la stessa mulattiera fino al fosso che divide i terreni Calandra e Santa Maria di proprietà Massara; segue lo stesso fosso per prendere la linea dello spartiacque della valletta detta Contorni fino al timpone Pignatarello; scende poi lungo il confine fra le proprietà Massara-Susanna fino alla sponda destra del fiume Corace; segue detta sponda fino a raggiungere la confluenza della Fiumarella di Borgia; sorpassa tale Fiumarella di poche diecine di metri, in modo da includervi la parte boschiva della sponda destra; risale la Fiumarella di Borgia per riunirsi al punto di partenza sulla strada provinciale Roccelletta-Borgia.

(5070)

La zona di ripopolamento e cattura di Bisenti e Cermignano (Teramo) di cui al decreto Ministeriale 26 giugno 1952, s'intende rinnovata fino al 30 giugno 1958, limitatamente ai fondi siti nel comune di Bisenti, della superficie di ettari 926. Detta zona resta così delimitata:

fiume Fino; strada provinciale per Appignano; strada comunale per Troiano-Poggio delle Rose; confine comunale tra il comune di Bisenti e quello di Cermignano; strada provinciale Vomano-Bisenti; strada comunale Mongoni; ancora la suddetta strada provinciale per Bisenti; fiume Fino fino alla strada provinciale per Appignano.

(5136)

Riduzione della superficie della « Zona 23 » di Valdieri (Cuneo)

La superficie della zona preclusa all'esercizio venatorio con i decreti Ministeriali 1° agosto 1949 e 28 maggio 1950, viene ridotta di ettari 22.358, in quanto tali fondi, siti nei comuni di Aisone, Entraque e Valdieri (Cuneo), sono stati costituiti in riserva di caccia.

(5164)

Ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Cona (Ferrara), di cui al decreto Ministeriale 14 giugno 1954, dell'estensione di ettari 399, viene ampliata, su fondi contigui, della superficie di ettari 196 circa, assumendo quindi l'estensione complessiva di ettari 595 circa. Detta zona resta così delimitata:

nord: strada provinciale Ferrara-Comacchio;

sud: condotto Acque Basse di Cona e Gualdo;

est: strada provinciale Cona-Portomaggiore;

ovest: canale Spino Gnoli.

(5068)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3048 — Data: 7 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Amato Maria fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 231 — Data: 21 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Croce Rossa Italiana Comitato provinciale di Bergamo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 818 — Data: 18 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Di Giacinto Sabatino fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 4800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 24 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Basile Francesco, commissario prefettizio del comune di San Giorgio Jonico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 21 agosto 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Gennarelli Lidia fu Emilio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 155.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 settembre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(4877)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 3 ottobre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,79	624,78	624,79	624,75	624,79	624,78	624,80	624,79	624,79
$ Can.	630,90	630,50	631,50	631 —	630,50	631 —	630,625	631 —	631 —	631 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,78	145,78	145,80	145,80	145,80	145,79	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,27	90,25	90,35	90,25	90,28	90,46	90,26	90,25	90,25	90,25
Kr. N.	87,27	87,25	87,35	87,25	87,21	87,50	87,27	87,25	87,25	87,25
Kr. Sv.	120,90	120,90	120,90	120,91	120,91	120,88	120,89	120,90	120,91	120,91
Fol.	164,41	164,38	164,45	164,45	164,41	164,40	164,455	164,45	164,41	164,45
Fr. B.	12,527	12,54	12,53	12,535	12,525	12,51	12,52875	12,53	12,535	12,535
Fr. Fr.	178,46	178,45	178,55	178,45	178,45	178,50	178,44	178,45	178,45	178,45
Fr. Sv. acc.	143,02	143,02	142,95	143,025	143,02	142,88	143,02	143,01	143,025	143,025
Lst.	1745 —	1744,625	1744,75	1745 —	1744,15	1744,75	1744,50	1745 —	1745 —	1745 —
Dm. occ.	149 —	148,92	148,95	148,94	148,94	148,75	148,92	148,95	148,94	148,94

Media dei titoli del 3 ottobre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,70
Id. 3,50 % 1902	59,70
Id. 5 % 1935	92,525
Redimibile 3,50 % 1934	81,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,70
Id. 5 % 1936	93,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1955

1 dollaro USA	624,785
1 dollaro Can.	630,812
1 Fr. Sv. lib.	145,795
1 Kr. Dan.	90,255
1 Kr. Norv.	87,26
1 Kr. Sv.	120,90
1 Fol.	164,452
1 Fr. bel.	12,532
1 Fr. Fr.	178,445
1 Fr. Sv. acc.	143,022
1 Lst.	1744,75
1 Marco ger.	148,93

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 8707/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano dell'8 novembre 1935, n. 2332-R/Gab. con cui alla signora Prader Paola nata Sigler, nata a Rio Pusteria il 25 aprile 1898 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Prada;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 luglio 1955 dalla signorina Prada Paola fu Giuseppe e di Sigler Paola, nata il 24 dicembre 1931 a Vipiteno, figlia maggiorenne della predetta; in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del suaccennato decreto;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab. del 16 febbraio 1949 con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 8 novembre 1935, n. 2332/R.-Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Prada Paola fu Giuseppe e di Sigler Paola, nata a Vipiteno il 24 dicembre 1931, viene ripristinato nella forma tedesca di Prader.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 19 settembre 1955

Il Vice Commissario: SANDRELLI

(5093)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Fonzar Augusto;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17:

Decreta:

Al sig. Fonzar Augusto fu Antonio e della fu Lepre Eugenia, nato a Romans d'Isonzo, addì 18 gennaio 1906, residente a Monfalcone, via A. Volta n. 24, di condizione magazziniere C.R.D.A. è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Fonzar » in « Fonzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Cosentina Maria Carmela in Fonzar fu Nicola e di Cuscumà Marianna, nata a Varapodio (Reggio Calabria), il 16 luglio 1913, casalinga ed ai figli:

1) Fonzar Antonio, nato a Monfalcone il 21 marzo 1949;
2) Fonzar Nicolino, nato a Monfalcone il 7 gennaio 1953.

Gorizia, addì 17 settembre 1955

Il prefetto: DE ZERBI

(5095)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Lucca, in data 1° febbraio 1955, n. 2680, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954, e il decreto di modifica del 24 marzo 1955 (pari numero);

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:
De Marzi dott. Italo, vice prefetto.

Componenti:
Mola dott. Giovanni, medico provinciale;
Pfnner dott. Felice, primario medico dell'ospedale di Lucca;
Torchiana prof. Luigi, docente in clinica chirurgica;
Carraro dott. Gian Antonio, medico condotto.

Segretario:
Domenici dott. Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 settembre 1955

(5145) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ancona in data 23 febbraio 1955, n. 7196, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Scaramucci dott. Giulio, vice prefetto.

Componenti:
Balice dott. Alberto, medico provinciale;
Pallucchini dott. Amato, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Mazzanti dott. Werter, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Ascari Cesari Gisella, ostetrica condotta.

Segretario:
Guida dott. Tullio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'Albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 settembre 1955

(5147) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 31 marzo 1955, n. 8858, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Guida dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:
Muccio dott. Giorgio, medico provinciale;
Miraglia prof. Ferruccio, docente in ostetricia e ginecologia;
Vitali prof. Mario, docente in ostetricia e ginecologia;
Brugnoli Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:
Truosolo dott. Alfredo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 settembre 1955

(5148) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto n. 340.2.11/11333 del 25 agosto 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1953;
Vista la nota del Prefetto di Benevento, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Alfonso Matera, trasferito a questo A.C.I.S., nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Alfonso Matera è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1953 il dott. Chignoli Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 settembre 1955

(5149) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 28 giugno 1955, n. 340.2.23/10088, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1954;
Vista la nota del Prefetto di Como 12 settembre 1955, numero 63841;
Ritenuta l'opportunità di sostituire il dott. Giuseppe Sala nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giuseppe Sala è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1954 il dott. Gerolamo Figarolli, veterinario condotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 settembre 1955

(5109) *L'Alto Commissario*: TESSITORI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di aiutante capotecnico aggiunto (grado 12°, gruppo C), nel ruolo del personale degli aiutanti capitecnici dell'Amministrazione militare marittima.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la nota n. 101172/12106 del 24 dicembre 1954, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire un concorso per esami a dieci posti di aiutante capotecnico aggiunto, nel ruolo del personale degli aiutanti capitecnici dell'Amministrazione militare marittima (grado 12°, gruppo *C*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di aiutante capotecnico aggiunto, nel ruolo del personale degli aiutanti capitecnici dell'Amministrazione militare marittima (grado 12°, gruppo *C*).

I posti sono ripartiti nei seguenti Servizi:

Servizio delle costruzioni navali e meccaniche	posti n. 4
Servizio delle armi ed armamenti navali	posti n. 4
Servizio del genio militare per la Marina	posti n. 2
Totale . .	n. 10

Qualora il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei Servizi non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati riusciti vincitori, i concorrenti che fossero riusciti idonei in altri Servizi, ma non compresi nei vincitori del concorso, potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito del diploma di licenza di scuola media inferiore, o titolo equipollente;

b) essere cittadino italiano di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) avere, alla data del presente decreto, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 30, salve le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti riportate nel successivo art. 4.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª), non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le complete generalità;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il loro preciso recapito;

9) che siano disposti a raggiungere, in caso di eventuale nomina, qualunque destinazione;

10) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per aiutante capotecnico aggiunto.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *g*), è elevato ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e mutilati ed invalidi per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45 per coloro che, alla data del 28 febbraio 1951, dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo, nei confronti degli appartenenti ai ruoli speciali transitori, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa, cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª), i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la

descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante il certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato oppure di un apposito certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 3 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili Sezione 2ª), nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dall'autorità giudiziaria.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, debitamente legalizzato.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in bollo da L. 100, legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio, indicato al precedente art. 2, oppure certificato provvisorio, rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma stesso, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, legalizzato dal provveditore agli studi.

6. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente; i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suindicati documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal competente distretto militare;

2) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

7. Certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare; dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati a visita sanitaria con medici di sua fiducia.

8. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

A) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200, di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente ufficio;

B) titolo di studio.

I concorrenti che si trovano alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

A) titolo di studio;

B) estratto dell'atto di nascita;

C) certificato generale del casellario giudiziale;

D) un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti

esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

A) certificato di cittadinanza italiana;
B) certificato di buona condotta civile e morale;
C) certificato di godimento dei diritti politici;
D) certificato generale del casellario giudiziale;
E) certificato medico.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale, potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in prove scritte, tecniche ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto. Essi avranno luogo in Roma od eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare, nei giorni che successivamente saranno stabiliti, con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:
un ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;
un ufficiale superiore della Marina militare, membro;
un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Fanno parte della Commissione come membri aggregati:
un ufficiale superiore per ciascuno dei Servizi;
un impiegato del personale dei capitecnici per ciascuno dei servizi per i quali vanno ripartiti i posti messi a concorso.

Possono essere aggregati alla Commissione esperti per le prove di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 12.

Per ciascuna prova, così scritta come tecnica ed orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e tecniche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come tecnica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

I coefficienti di ponderazione sono i seguenti: 4 per la prova tecnica; 2 per la matematica; 2 per la prova orale; 1 per le rimanenti prove scritte.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova, per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni previsti per il grado 12° di gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 12°, gruppo *C*, oltre le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1955

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1955
Registro n. 32, *foglio n.* 8

PROGRAMMA DI ESAMI

PROVE SCRITTE

1. Composizione italiana su tema di carattere generale.
2. Matematica - Problemi: uno di aritmetica ed uno di geometria secondo il programma della prova orale.
3. Prova facoltativa di lingue estere: traduzione in italiano dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più lingue di quelle indicate. E' ammesso l'uso del vocabolario.

NB. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di di 0,30 di punto per ciascuna lingua, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua.

PROVA TECNICA

A) *Per il Servizio delle costruzioni navali e meccaniche*:
Dati i disegni di una parte di semplice struttura di nave e di una parte di macchinario, descrivere, a scelta del candidato, le diverse fasi di lavorazione per la realizzazione di una delle parti disegnate.

B) *Per il Servizio delle armi ed armamenti navali*:
Dato lo schema di un impianto elettrico, individuare e descrivere le funzioni dei singoli elementi che lo costituiscono. Accennare altresì alle successive fasi di montaggio.

C) *Per il Servizio del genio militare per la Marina*:
Dati i disegni di una semplice costruzione edilizia e dei relativi servizi igienici ed idrici, descrivere le varie fasi di lavorazione (dalle fondazioni alle opere di finimento) secondo l'ordine naturale di esecuzione per la realizzazione della costruzione stessa in una determinata zona, indicando, per ciascuna fase di lavorazione e struttura, il materiale che si ritiene adottato allo scopo.

PROVA ORALE

a) Aritmetica: le quattro operazioni con i numeri interi e decimali. Potenze dei numeri interi e decimali. Multipli e divisori. Numeri primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. Frazioni. Frazioni decimali. Rapporto e proporzioni. Regola del tre semplice e composto

b) Geometria: segmenti e angoli; rette perpendicolari. Misura dei segmenti e degli angoli. Rette. Rette parallele. Poligoni. Circonferenza e cerchio. Archi. Corde ed angoli al centro od alla circonferenza. Tangenti. Poligoni regolari. Figure piane equivalenti; equivalenza dei poligoni; teorema di Pitagora. Lunghezza della circonferenza; ampiezza e lunghezza di un arco. Area dei principali poligoni e del cerchio. Segmenti proporzionali; teorema di Talete. Triangoli e poligoni simili. Rette e piani nello spazio. Solidi geometrici più comuni e misura della superficie e dei volumi.

c) Fisica e chimica: corpi solidi, liquidi e gassosi. Loro proprietà generali. Principio di inerzia; moto uniformemente vario. Nozione sulle forze e sul peso dei corpi. Leva, bilance. Principio di Pascal, di Archimede. Peso specifico. Pressione atmosferica. Barometro. Cenni sul suono. Calore. Temperatura. Dilatazione dei corpi; termometro. Mutamento dello stato fisico dei corpi. Trasformazione del calore in lavoro e viceversa. Nozioni sulla luce e strumenti ottici più semplici. Nozioni sul magnetismo e sull'elettricità. Corpi semplici e composti. Leghe. Aria ed acqua.

d) Nozioni elementari sull'ordinamento costituzionale dello Stato e di statistica.

Roma, addì 18 maggio 1955

(4968) p. *Il Ministro*: BOSCO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso a due posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo A) riservato agli aiuti ed assistenti universitari, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che il Ministero della difesa-Esercito, in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari, dopo cinque anni almeno di lodevole e continuato servizio, nei ruoli di altre Amministrazioni, ha determinato di mettere a concorso, con bando in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fra gli aiuti e gli assistenti universitari suddetti, due posti di chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*).

La domanda di ammissione, redatta in carta da bollo da L. 200, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Esercito Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio personale civile di ruolo, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse;

3) su quale delle due lingue (inglese e tedesca) intendono sostenere la prova di lingua estera;

4) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal capo dell'ufficio nel quale l'interessato presta servizio (Rettore).

Qualora i candidati si trovino alle armi, dovranno indicare anche il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Non saranno prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire al Ministero corredate dei documenti prescritti e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuni dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato del Rettore dell'Università o direttore dell'Istituto di Istruzione superiore (su carta da bollo da L. 100) attestante la nomina ad aiuto o assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e la continuità e la qualità del servizio prestato;

2) copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente universitario, munita della marca da bollo da L. 200 su ogni foglio. Tale documento dovrà essere di data non anteriore a quella del presente avviso;

3) i documenti comprovanti gli eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato o industria privata nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica.

I titoli presentati saranno valutati soltanto se posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Il Ministero della difesa può respingere, con provvedimento non motivato e insindacabile, le domande degli aspiranti (art. 6, ultimo comma, del citato regio decreto n. 2241).

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale civile e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina o che conferiscano, una volta raggiunta l'idoneità, il diritto a riserva di posti, e cioè:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 produrranno la dichiarazione, su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, produrranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, produrranno la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio produrranno il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio produrranno il modello 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) produrranno il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, produrranno una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 produrranno l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, produrranno l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, produrranno copia della sentenza emessa a loro carico su carta da bollo da L. 200, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali produrranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i reduci dalla deportazione o dall'internamento produrranno apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole produrranno lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella dell'avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei è approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, entro il 31 dicembre 1925 ai sensi dell'art 6 del regio decreto 31 dicembre 1923.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata da notaio, su carta da bollo da L. 200, o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso Enti, Corpi, o stabilimenti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora l'aspirante sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se il candidato sia in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'articolo 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1927.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 365, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari. Tale documento dovrà essere di data non anteriore a quella dell'avviso presente;

3) copia od estratto dello stato di servizio militare (gli ufficiali), copia od estratto del foglio matricolare (i sottufficiali e militari di truppa) annotato delle eventuali benemerenze di guerra e muniti di marca da bollo da L. 200, in ogni foglio.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati «abili arruolati» copia od estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 per ogni foglio se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 se assegnati in forza alle Capitanerie di porto; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre certificato, dell'esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente il visto di conferma del commissario di leva, se assegnati alle liste di leva terrestri; certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva, vistato dal comandante di porto, se assegnati alla lista di leva marittima.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, presenteranno certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se sono stati assegnati alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se sono stati assegnati alla lista di leva marittima.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Per sostenere l'esame-colloquio i candidati debbono essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con la firma debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata;

b) carta d'identità personale;

c) libretto ferroviario personale;

d) tessera postale;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica;

g) passaporto.

L'esame-colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone, inoltre, di punti da 0,10 ad 1.

La valutazione complessiva è stabilita dalla somma del punto riportato nell'esame-colloquio e del punto per gli eventuali titoli prodotti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della valutazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

Si chiarisce che, ai sensi del regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1940), il grado iniziale degli specialisti tecnici chimici (gruppo *A*) è il 10° e non più il grado 9° come era previsto dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1647, in base alla quale, appunto, fu emanata la disposizione di cui all'art. 1, n. 4, lett. *C*) del più volte citato regio decreto n. 2241.

Pertanto, i vincitori saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi (art. 4, ultimo capoverso, del citato regio decreto n. 2241) trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza, e buona condotta, saranno nominati chimici aggiunti (gruppo *A*, grado 10°).

Se allo scadere del periodo di prova essi fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi,

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale relativo al grado 10°, oltre gli assegni accessori di diritto.

L'esame-colloquio avrà luogo in Roma in data che sarà successivamente stabilita e verterà sul seguente programma:

Chimica organica;
Chimica inorganica;
Chimica fisica;
Chimica applicata all'industria;
Tecnologia chimica industriale;
Tecnologia chimica di laboratorio;
Preparazioni di chimica organica e inorganica;
Chimica analitica qualitativa e quantitativa organica;
Chimica analitica qualitativa e quantitativa inorganica;
Nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici;
Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati statali;
Traduzione dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di chimica.

Il colloquio avrà durata non inferiore a 45 minuti.

La Commissione esaminatrice ha facoltà discrezionali nella scelta dei vari argomenti di colloquio.

Al candidato è data facoltà di indicare un argomento su cui intendesse essere interrogato.

Roma, addì 18 giugno 1955

Il Ministro: ERMINI

(5144)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria generale del concorso per esami ad otto posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B), nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e le successive estensioni e modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 2, riguardante varianti ai ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1303, concernente variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 26 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1954, n. 7, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 30 ottobre 1954, col quale è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1955, registro n. 9, foglio n. 371, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la seguente graduatoria di merito del concorso per esami ad otto posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere:

1. Tamborra Lorenzo	punti	17,62	su	20
2. Dell'Erba Nicola	»	15,61	»	
3. Maffei Maria Lilia	»	15,51	»	
4. Giorgio Vincenzo	»	15,03	»	
5. Cardinale Gennaro M.	»	14,70	»	
6. Moscatelli Mario	»	14,55	»	
7. Auci Mario	»	14,36	»	
8. Strippoli Savino	»	13,95	»	
9. Cimmino Vera	»	13,65	»	
10. Rizzo Luigi	»	13,33	»	

Art. 2.

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. Tamborra Lorenzo
2. Dell'Erba Nicola
3. Maffei Maria Lilia
4. Giorgio Vincenzo
5. Cardinale Gennaro M.
6. Moscatelli Mario
7. Auci Mario
8. Strippoli Savino

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei del concorso stesso, nell'ordine seguente:

1. Cimmino Vera
2. Rizzo Luigi

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1955

Il Ministro: CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1955
Registro n. 1, *foglio n.* 325

(5172)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.